



Bologna, 22 marzo 2021

Circolare n. 1/2021

Oggetto: D.L. Sostegni – contributo a fondo perduto

Il 19 marzo è stato approvato il c.d. Decreto Sostegni, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tra le norme più attese vi è quella del contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche danneggiate dell'attuale crisi pandemica.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

Chi interessa:

- Imprese in forma individuale e societaria
- Lavoratori autonomi e professionisti

no Persone fisiche private

È previsto un **contributo a fondo perduto** a favore:

- A** → dei soggetti **titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario,
- C** → che abbiano la **partita IVA attiva** alla data di entrate in vigore del Decreto (sono
H pertanto esclusi quelli che l'hanno per qualsiasi motivo cessata o che l'abbiano
I aperta successivamente),
- S** → che abbiano **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni** di euro nel secondo
P anno antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto (per chi ha l'esercizio
E coincidente con l'anno solare, si deve fare riferimento al 2019),
- T** → che abbiano subito un **calo** dell'ammontare **medio mensile del fatturato e dei**
T **corrispettivi** dell'anno 2020 almeno pari al **30 %** dell'ammontare medio mensile del
A fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Tale requisito non è richiesto per chi ha
aperto la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019.

Precisazioni:

- per "ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi" si intende l'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi di un dato anno diviso per 12,

- il fatturato e i corrispettivi da considerare sono quelli effettivamente prodotti e certificati in un dato periodo (senza considerare se siano stati incassati o meno), avendo a riguardo alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni e di prestazioni di servizi (quindi le fatture differite, anche se regolarmente emesse in un periodo successivo – ad esempio a gennaio 2021 con riferimento alle operazioni di dicembre 2020 – vanno considerate nel computo).

L'**ammontare** del contributo è pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 moltiplicato per le seguenti percentuali:

Q
U
A
N
T
O

- 60 % per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 100.000,00
- 50 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 100.000,00 e fino a € 400.000,00
- 40 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 400.000,00 e fino a € 1.000.000,00
- 30 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00
- 20 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00

Precisazioni:

- la fascia di ricavi e compensi va valutata con riferimento al secondo anno antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto (per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare si fa riferimento al 2019),
- l'ammontare **minimo** del contributo è pari a € 1.000,00 per le persone fisiche e € 2.000,00 per i soggetti diversi. L'ammontare **massimo** non può essere superiore a € 150.000,00,
- chi ha aperto la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2019, calolerà l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi con riferimento ai mesi successivi all'attivazione della partita IVA (si esclude pertanto il mese stesso di apertura),
- chi ha aperto la partita IVA successivamente al 1° gennaio 2020, riceverà i contributi minimi.

Il contributo non è tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Il contributo sarà erogato mediante **accredito** diretto in conto corrente. In alternativa sarà possibile, a scelta irrevocabile del contribuente, l'utilizzo mediante credito di imposta da utilizzare in **compensazione** in F24.

Per beneficiare del contributo, occorrerà presentare un'istanza telematica, direttamente o mediante un intermediario, entro 60 giorni da quando verrà avviata la procedura telematica. Tale procedura sarà istituita e regolamentata tramite un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, di cui si rimane in attesa.